



Capitolato d'oneri

Procedura di selezione per la delega dei compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) secondo la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)

Durante la procedura l'offerente e l'UFSP non possono comunicare direttamente tra loro.

ID 142005529 / 241-7/1

Indice

1	Termini e abbreviazioni	4
2	Introduzione, scopo del documento	5
3	Situazione iniziale e descrizione dell'oggetto del bando.....	5
3.1	Situazione iniziale	5
3.2	Oggetto	5
3.2.1	Considerazioni generali	5
3.2.2	Panoramica delle prestazioni	5
4	Requisiti obbligatori: condizioni di partecipazione, criteri di idoneità	6
4.1	Requisiti obbligatori.....	6
4.2	Adempimento dei requisiti obbligatori.....	6
4.3	Condizioni di partecipazione	6
4.4	Criteri di idoneità (CI)	6
4.5	Criteri di aggiudicazione (CA)	7
4.6	Adempimento del catalogo dei requisiti	8
5	Valutazione	9
5.1	Fasi della valutazione	9
5.2	Metodi di valutazione	9
6	Struttura e contenuto.....	9
6.1	Considerazioni generali	9
6.2	Struttura dell'offerta.....	9
6.3	Documentazione relativa all'offerta.....	10
6.3.1	Profili dei collaboratori ed elenco di progetti di riferimento.....	10
6.3.2	Piano di attuazione	10
6.3.3	Suddivisione e validità dell'offerta	11
7	Disposizioni particolari.....	11
8	Aspetti amministrativi.....	12
8.1	Committente.....	12
8.1.1	Nome e indirizzo del committente	12
8.1.2	Indirizzo a cui devono essere inviate le offerte	12
8.1.3	Domande	12
8.1.4	Termine per l'inoltro dell'offerta	12
8.1.5	Tipo di procedura e istanza decisionale	13
8.1.6	Modalità del contratto	13
8.1.7	Vigilanza	13
8.1.8	Suddivisione in lotti.....	13
8.1.9	Sono ammesse varianti?	13
8.1.10	Sono ammesse offerte parziali?	13
8.1.11	Termine di esecuzione	13
8.2	Condizioni	14
8.2.1	Cauzioni/garanzie	14
8.2.2	Condizioni di pagamento	14
8.2.3	Costi da includere	14
8.2.4	Consorzi.....	14
8.2.5	Candidature multiple di consorzi	14

8.2.6	Subappaltatori.....	14
8.2.7	Candidature multiple di subappaltatori	14
8.2.8	Indennità per l'elaborazione dell'offerta / l'esposizione orale	14
8.2.9	Lingue delle offerte	14
8.2.10	Validità dell'offerta	14
8.2.11	Lingua della documentazione del bando.....	15
8.2.12	Lingua della procedura	15
8.2.13	Verifica e rettifica delle offerte	15
8.2.14	Tutela del segreto	15
8.2.15	Clausola d'integrità	15
8.2.16	Altre indicazioni	15
9	Allegati	16
9.1	Allegati di riferimento	16

1 Termini e abbreviazioni

Per una migliore comprensione della procedura di selezione e per la delimitazione dei compiti centrali nel quadro della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT), alcuni termini e ruoli sono preliminarmente spiegati con l'indicazione dell'abbreviazione corrispondente, se esistente.

Termine	Definizione / spiegazione
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica: l'UFSP elabora i documenti per la procedura di selezione e mette a concorso la delega dei compiti.
UST	Ufficio federale di statistica: uno dei compiti dell'UST è elaborare analisi statistiche sulla base dei dati del SNRT (il cosiddetto «monitoraggio dei tumori», art. 22 cpv. 1 LRMT). A tal fine, l'UST riceve ogni anno i dati rettificati dal SNRT.
CA	Conferenza degli acquisti della Confederazione
LAPub	Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1)
DFI	Dipartimento federale dell'interno: il DFI delega i compiti del SNRT a persone o organizzazioni esterne all'Amministrazione federale e assicura la vigilanza delle persone e organizzazioni incaricate in riferimento al compito assegnato (art. 36 cpv. 1 e art. 38 ORMT).
CI	Criterio di idoneità
RCT	Registri cantonali dei tumori: i RCT sono competenti in prima linea per la registrazione, la codifica, il completamento e l'aggiornamento dei dati di base e dei dati supplementari dei pazienti adulti, verificano se casi di malattie tumorali non sono stati loro notificati, trasmettono i dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e al servizio di pseudonimizzazione e comunicano dati ai programmi di diagnosi precoce (art. 8-13 LRMT).
RdTP	Registro dei tumori pediatrici: il RdTP è competente in prima linea per la registrazione, la codifica, il completamento e l'aggiornamento dei dati di base e dei dati supplementari di pazienti colpiti da tumore prima del 20° anno di età, analizza questi dati nel quadro, tra l'altro, della redazione dei rapporti sulla salute e li trasmette ai registri cantonali dei tumori competenti (art. 21 LRMT).
LRMT	Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33)
ORMT	Ordinanza dell'11 aprile 2018 sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT; RS 818.331)
SNRT	Servizio nazionale di registrazione dei tumori: il SNRT è competente in prima linea per il ricevimento dei dati registrati dai RCT, la garanzia della qualità dei dati, l'analisi e la pubblicazione dei dati nel quadro, tra l'altro, dei rapporti sulla salute, la messa a disposizione di vari strumenti per la raccolta e la trasmissione dei dati nonché di documenti concernenti l'informazione del paziente, e per l'informazione della popolazione sulla registrazione delle malattie tumorali (art. 14-20 LRMT). Per un elenco dettagliato dei compiti si rimanda all'allegato 3.
Servizio di pseudonimizzazione e UCC	Il servizio di pseudonimizzazione è responsabile dell'assegnazione di un pseudonimo al numero d'assicurato (art. 12 cpv. 3 LRMT) ed è gestito dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC). L'UCC permette inoltre ai RCT e al RdTP di verificare i numeri d'assicurato e di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati contenuti nella sua banca dati d'identificazione necessari per completare i dati ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 LRMT (data del decesso).
LSu	Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)
CA	Criterio di aggiudicazione

2 Introduzione, scopo del documento

Il presente capitolato d'oneri descrive gli obiettivi che si intendono perseguire e raggiungere con la delega dei compiti. Esso disciplina le modalità e la forma per presentare l'offerta e, unitamente alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali ([LRMT; RS 818.33](#)), all'ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali ([ORMT; RS 818.331](#)) e alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), funge da base per la presente procedura.

3 Situazione iniziale e descrizione dell'oggetto del bando

3.1 Situazione iniziale

Il 18 marzo 2016, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33, allegato 1). La legge è entrata in vigore in due tappe: il 1° giugno 2018 (adozione dei lavori preparatori del servizio nazionale di registrazione dei tumori e del registro dei tumori pediatrici) e il 1° gennaio 2020 (registrazione cantonale dei tumori secondo la LRMT e inizio dell'obbligo di notifica). La LRMT permette di creare le basi di dati per monitorare l'evoluzione delle malattie tumorali, elaborare misure di prevenzione e diagnosi precoce, valutare la qualità dell'assistenza sanitaria, della diagnosi e della terapia nonché per sostenere la pianificazione sanitaria cantonale e la ricerca sulle malattie tumorali.

La LRMT definisce le condizioni quadro per la raccolta, la registrazione e l'analisi di dati sulle malattie tumorali nonché per la promozione della raccolta, della registrazione e dell'analisi di dati su altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne (cfr. art. 1 LRMT).

Le malattie tumorali rientrano tra le malattie non trasmissibili più frequenti e hanno un decorso per lo più grave. La legge prevede per i medici, gli ospedali e altre istituzioni private e pubbliche del sistema sanitario un obbligo di notifica delle malattie tumorali diagnosticate (cfr. art. 3 LRMT). I pazienti possono opporsi in qualsiasi momento alla registrazione dei loro dati (cfr. art. 6 LRMT). La normativa si fonda sulle strutture esistenti di registrazione dei tumori: i dati continuano a essere registrati nei registri cantonali dei tumori gestiti dai Cantoni. Le malattie tumorali che colpiscono bambini e adolescenti sono registrate nel registro dei tumori pediatrici, gestito dalla Confederazione. I dati raccolti da questi registri sono raggruppati ed elaborati dal servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT), anch'esso gestito dalla Confederazione (cfr. art. 31 LRMT). L'analisi dei dati avviene da un lato sotto forma di un monitoraggio annuale dei tumori eseguito dall'UST e dall'altro nel quadro della stesura di approfonditi rapporti sulla salute relativi ai tumori (cfr. art. 16 e 22 LRMT).

3.2 Oggetto

3.2.1 Considerazioni generali

Visto l'articolo 33 capoverso 1 LRMT (allegato 1) e l'articolo 36 capoverso 1 e 2 ORMT (allegato 2) in combinato disposto con l'articolo 15b LSu, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) delega con una procedura di selezione oggettiva, trasparente e imparziale i compiti del SNRT a una persona o a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale. Su incarico del DFI, l'UFSP elabora i documenti per la procedura di selezione e mette a concorso la delega dei compiti.

3.2.2 Panoramica delle prestazioni

Il SNRT è competente in prima linea per il ricevimento dei dati registrati dai registri cantonali dei tumori (RCT), la garanzia della qualità dei dati, l'analisi e la pubblicazione dei dati nel quadro, tra l'altro, dei rapporti sulla salute, la messa a disposizione di vari strumenti per la raccolta e la trasmissione dei dati nonché di documenti concernenti l'informazione del paziente, e per l'informazione della popolazione sulla registrazione delle malattie tumorali (art. 14-20 LRMT).

Per un elenco dettagliato dei compiti del SNRT si rimanda all'allegato 3.

4 Requisiti obbligatori: condizioni di partecipazione, criteri di idoneità

4.1 Requisiti obbligatori

Tutte le imprese dotate di idoneità economica e tecnica, che soddisfano le condizioni di partecipazione di cui al punto 4.3 e i criteri di idoneità (CI) di cui al punto 4.4 sono invitate a presentare un'offerta in franchi svizzeri.

4.2 Adempimento dei requisiti obbligatori

All'atto della presentazione della propria offerta, l'offerente deve dimostrare, fornendo la prova o la conferma, di adempiere completamente e senza restrizioni o modifiche le condizioni di partecipazione di cui al punto 4.3 e i CI di cui al punto 4.4. In caso contrario l'offerta non sarà presa in considerazione.

4.3 Condizioni di partecipazione

N.	Designazione	Valutazione
CP 01	Diritto svizzero L'offerente è interamente soggetto al diritto svizzero per il mandato messo a concorso. Prova Conferma scritta.	Sì / No
CP 02	Sede L'offerente fornisce le sue prestazioni nella sede svizzera. Prova Conferma scritta.	Sì / No
CP 03	Condizioni di assunzione del personale L'offerente paga salari corrispondenti a quelli degli istituti di ricerca accademici e garantisce la parità salariale tra donne e uomini. Prove Conferma scritta dei pagamenti dei salari e autodichiarazione compilata (link al modello: Autodichiarazioni (admin.ch))	Sì / No

4.4 Criteri di idoneità (CI)

N.	Designazione	Valutazione
CI 01	Risorse di personale L'offerente dispone delle necessarie risorse di personale per adempiere il mandato come descritto nel capitolato d'oneri. Prova Conferma scritta con documentazione verificabile delle risorse di personale impiegate per il mandato e dell'organigramma.	Sì / No
CI 02	Legami d'interesse Eventuali legami d'interesse sono resi noti e non costituiscono alcun conflitto d'interessi illegale o inappropriato. Prova	Sì / No

	Dichiarazione corrispondente dell'offerente.	
CI 03	<p>Persona di contatto</p> <p>L'offerente dispone di una persona di contatto per l'UFSP e i registri dei tumori, la quale è responsabile per il mandato e può prendere decisioni.</p> <p>Prova</p> <p>Conferma scritta con indicazione di cognome, nome, coordinate, designazione della funzione e supplente.</p>	Sì / No
CI 04	<p>Competenze linguistiche delle persone chiave</p> <p>L'offerente è disposto a impiegare persone chiave (persona di contatto / responsabile di progetto) che comunicano in tedesco o francese (oralmente in entrambe le lingue e per scritto in una delle due) e sono in grado di redigere e consegnare i risultati del progetto e la documentazione in tedesco o francese.</p> <p>Prova</p> <p>Conferma scritta con documentazione verificabile delle competenze linguistiche delle persone chiave.</p>	Sì / No
CI 05	<p>Contratti</p> <p>L'offerente accetta i modelli di contratto riportati nell'allegato 4.</p> <p>Prova</p> <p>Conferma scritta dell'offerente.</p>	Sì / No
CI 06	<p>Protezione e sicurezza dei dati</p> <p>L'offerente garantisce il rispetto delle disposizioni previste dalla LRMT e dall'ORMT in materia di protezione e sicurezza dei dati.</p> <p>Prova</p> <p>Conferma scritta dell'offerente.</p>	Sì / No
CI 07	<p>Esecuzioni</p> <p>L'offerente conferma che non ci sono esecuzioni aperte/in corso contro di lui.</p> <p>Prova</p> <p>Estratto del registro delle esecuzioni dell'offerente, non più vecchio di 3 mesi al momento della presentazione dell'offerta.</p>	Sì / No

4.5 Criteri di aggiudicazione (CA)

Sulla base dei CA viene assegnato un certo numero di punti alle offerte. Le offerte vengono infine classificate in base al punteggio totale ottenuto.

N.	Designazione	Criteri / documentazione richiesta	Ponderazione in %
CA 01	Competenza professionale in: <ul style="list-style-type: none"> epidemiologia e statistica, in particolare 	Profili dei collaboratori coinvolti, elenco di progetti di riferimento (degli ultimi 5 anni) ed elenco di pubblicazioni, piano	30

	<ul style="list-style-type: none"> • gestione, analisi, pubblicazione e garanzia della qualità dei dati • oncologia medica • tecnologia dell'informazione • tenuta di registri, in particolare <ul style="list-style-type: none"> • registrazione e trattamento di dati sui tumori • codifica delle malattie tumorali, inclusi i sistemi di stadiazione e codifica utilizzati a livello internazionale 	per assicurare lo sviluppo ulteriore del know-how dei collaboratori nell'ambito della gestione e dell'analisi dei dati.	
CA 02	Gestione economica del budget	Budget con un tetto massimo di spesa di 1 000 000 di franchi all'anno (IVA inclusa) per l'adempimento dei compiti secondo l'allegato 3 e il piano di attuazione (cfr. capitolo 6.3.2).	20
CA 03	Collaborazioni e reti esistenti o precedenti con organizzazioni, registri e attori nazionali e internazionali nel campo dei tumori	Elenco di progetti di riferimento (degli ultimi 5 anni), nomi delle organizzazioni, dei registri e degli attori interessati	20
CA 04	Esperienza nell'organizzazione di progetti e nell'esecuzione entro i termini previsti di prestazioni di dimensioni e/o complessità simili a quelle messe a concorso	Informazioni referenziali attuali e/o documenti su prestazioni già fornite	10
CA 05	Piano per lo sviluppo ulteriore del SNRT e della registrazione dei tumori in Svizzera	Riassunto del piano (da 1 a 2 pagine A4)	10
CA 06	Presentazione dell'offerente	Contenuto, struttura, chiarezza, rintracciabilità, competenza professionale nel rispondere alle domande	10

Se la persona o l'organizzazione che si candida al ruolo di SNRT non dispone di una o più delle competenze o esperienze menzionate, la documentazione relativa all'offerta deve includere anche un piano per ovviare alle competenze o esperienze mancanti (p. es. ricorso a un comitato di esperti). I punti per le competenze o le esperienze mancanti sono assegnati sulla base dei rispettivi piani.

4.6 Adempimento del catalogo dei requisiti

I requisiti elencati ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 devono essere adempiuti in modo completo, dettagliato e chiaramente comprensibile. Dove è richiesto, è necessario allegare i documenti e le prove corrispondenti. Sono ammessi eventuali riferimenti a ulteriori documenti, purché rinvino esattamente ai passaggi rilevanti. Se un requisito è suddiviso in punti, tutti i singoli punti devono essere trattati nel dettaglio.

L'UFSP si riserva il diritto di verificare il contenuto della documentazione addotta dall'offerente e/o le informazioni di riferimento e, se del caso, di richiedere all'offerente informazioni supplementari. All'offerente può essere attribuita una valutazione inferiore se le risposte non sono verificabili o risultano incomprensibili e se i dati o i documenti richiesti non sono forniti o presentano lacune.

5 Valutazione

5.1 Fasi della valutazione

I passaggi fino alla decisione di aggiudicazione sono i seguenti.

N.	Descrizione dell'attività
1	Pubblicazione del bando nel Foglio federale
2	Ricevimento delle offerte
3	Verifica delle offerte pervenute
4	Presentazione delle offerte da parte degli offerenti entranti in linea di conto
5	Decisione di aggiudicazione del DFI
6	Invio della decisione di aggiudicazione / non aggiudicazione
7	Termine di ricorso
8	Firma del contratto

5.2 Metodi di valutazione

L'adempimento dei CA relativi alla qualità è valutato nel modo seguente.

Metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione

Punti	Parola chiave	Significato, spiegazione
500	adempito	I requisiti del criterio sono adempiti in modo convincente e completo.
250	parzialmente adempito	I requisiti del criterio sono soddisfatti, ma sono necessari alcuni miglioramenti.
0	non adempito	Il criterio è trascurato, per lo più non adempito o mancano del tutto informazioni, una valutazione non è possibile.

6 Struttura e contenuto

6.1 Considerazioni generali

Ai fini di una valutazione rapida ed equa l'offerente deve attenersi obbligatoriamente alla seguente struttura per la sua offerta.

6.2 Struttura dell'offerta

Capitolo	Contenuto	Riferimento nella documentazione del bando
1	Indicazioni sulla persona o sull'organizzazione <ul style="list-style-type: none">• nome/ragione sociale• indirizzo commerciale, sede principale ed eventuali filiali• forma giuridica• ente responsabile• se disponibile, estratto del registro di commercio	Nessuno

	Se si fa ricorso a subappaltatori, è necessario fornire le indicazioni riguardanti tutte le imprese incaricate e il loro ruolo (al massimo 2 pagine A4 ciascuna).	
2	Catalogo dei requisiti compilato e provvisto di firma giuridicamente valida (Nota: per l'adempimento dei compiti del SNRT riportati nell'allegato 3 deve essere presentato un budget con un tetto massimo di spesa di 1 000 000 di franchi all'anno, IVA inclusa, per il periodo 2024-2028).	Cfr. capitoli 4.3, 4.4, 4.5
3	Allegati al catalogo dei requisiti (prove relative all'adempimento dei singoli criteri)	Cfr. capitoli 4.3, 4.4, 4.5

6.3 Documentazione relativa all'offerta

Gli elementi enumerati della documentazione relativa all'offerta devono essere presentati in un unico documento. Il numero totale di pagine di tutti gli elementi non deve superare 30 pagine, senza contare l'elenco di pubblicazioni ed eventuali altri allegati.

La documentazione completa relativa all'offerta comprende:

- indicazioni sulla persona o sull'organizzazione (cfr. capitolo 6.2);
- i profili dei collaboratori coinvolti (CA 01, CA 03; cfr. capitolo 6.3.1);
- un elenco di progetti di riferimento (indicazioni su progetti in corso e conclusi secondo i criteri CA 01, CA 03, CA 04, CA 05); i progetti in corso o previsti a partire da gennaio 2024, che saranno eventualmente realizzati parallelamente ai compiti del SNRT, devono essere indicati separatamente;
- piani per ovviare all'eventuale mancanza di competenze o esperienze (v. capitolo 4.5);
- il piano di attuazione (CA 02; cfr. capitolo 6.3.2);
- il budget (CA 02);
- un piano per garantire la sostenibilità e sviluppare ulteriormente il know-how dei collaboratori in materia di gestione e analisi dei dati (CA 02);
- un breve piano per l'ulteriore sviluppo del SNRT e della registrazione dei tumori in Svizzera (v. CA 06);
- un elenco di pubblicazioni (CA 01);
- la conferma della garanzia del rispetto delle disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati (v. CI 06);
- l'estratto del registro delle esecuzioni (v. CI 07).

6.3.1 Profili dei collaboratori ed elenco di progetti di riferimento

Per i collaboratori destinati all'adempimento dei compiti è necessario sottoporre un profilo che mostri il loro bagaglio professionale e l'esperienza in progetti paragonabili (compresi progetti di riferimento). Inoltre, devono essere indicate le competenze linguistiche nelle tre lingue nazionali e in inglese. Nella documentazione relativa all'offerta devono essere specificati il responsabile del progetto, il suo supplente e la ripartizione dei compiti all'interno del team di progetto. Il responsabile del progetto funge da interlocutore principale per l'UFSP. Occorre infine dichiarare potenziali conflitti di interessi dei collaboratori in caso di sovrapposizione con altri mandati.

6.3.2 Piano di attuazione

Nel piano di attuazione deve essere specificato come l'offerente prevede di affermarsi come servizio nazionale e riconosciuto per i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici. In particolare devono essere precisati i compiti specifici conformemente all'allegato 3, concretizzando la procedura prevista. Sono inoltre attese indicazioni sul calendario e sui metodi di lavoro. Infine, è necessario indicare quali misure di sicurezza sono adottate per garantire la sicurezza dei dati a livello organizzativo, personale e tecnico.

6.3.3 Suddivisione e validità dell'offerta

L'offerta è suddivisa in compiti parziali e contiene un budget vincolante per la procedura descritta nel piano di attuazione. Le spese per beni e servizi e per il personale devono essere presentate separatamente. Per le spese del personale occorre menzionare sia il grado di occupazione sia il salario annuo e l'importo totale con e senza IVA.

L'offerta deve essere valida per almeno 180 giorni a partire dal termine per l'inoltro dell'offerta.

7 Disposizioni particolari

Il fornitore accetta i modelli di contratto indicati nell'allegato 4.

8 Aspetti amministrativi

8.1 Committente

8.1.1 Nome e indirizzo del committente

Ufficio federale della sanità pubblica
Unità di direzione Prevenzione e assistenza sanitaria
Divisione Strategie della sanità
Sezione Registri delle malattie
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

8.1.2 Indirizzo a cui devono essere inviate le offerte

In formato elettronico a krebsregistrierung@bag.admin.ch, in formato cartaceo a:

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Prevenzione e assistenza sanitaria
Divisione Strategie della sanità
Sezione Registri delle malattie
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

8.1.3 Domande

Eventuali domande concernenti l'allestimento dell'offerta possono essere inviate tra il 01.11.2022 e il 08.11.2022 all'indirizzo krebsregistrierung@bag.admin.ch. L'UFSP risponderà a queste domande e le pubblica in forma anonima, comprese le risposte, sul sito web dell'UFSP www.bag.admin.ch (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP > Leggi & autorizzazioni > Legislazione > Legislazione su persone & salute > Legislazione sulla registrazione dei tumori) entro il 23.11.2022.

8.1.4 Termine per l'inoltro dell'offerta

15.02.2023

Requisiti formali

L'offerta completa (cfr. i requisiti di cui al capitolo 6.3) deve essere inviata entro l'15.02.2023 in quattro esemplari (di cui tre in formato cartaceo e uno in versione elettronica) agli indirizzi indicati al numero 8.1.2.

- a) In caso di consegna della documentazione per la candidatura (da parte dell'offerente stesso o del corriere):
la consegna deve avvenire entro il termine sopra indicato, durante gli orari di apertura dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 dietro rilascio di una conferma di ricevimento.
- b) In caso di invio postale:
per il rispetto del termine fa fede il timbro postale o la ricevuta con il codice a barre di un ufficio postale svizzero o estero riconosciuto a livello statale che consente il tracciamento degli invii (le affrancature aziendali non valgono come timbro postale). In caso di invio tramite affrancatura WebStamp, spetta all'offerente provare che l'offerta è stata presentata entro il termine stabilito.

L'offerente deve in ogni caso dimostrare l'inoltro tempestivo dell'offerta.

Le offerte pervenute oltre il termine indicato non sono prese in considerazione e vengono respinte all'offerente.

8.1.5 Tipo di procedura e istanza decisionale

La procedura di selezione è pubblicata nel Foglio federale. Si applicano le disposizioni della LSu, della LRMT e dell'ORMT (cfr. in particolare art. 33 LRMT, art. 36 segg. ORMT e art. 15b LSu). In base alla valutazione della documentazione presentata (per i criteri di valutazione v. capitolo 6), entro il 14.03.2023 l'UFSP effettuerà una selezione preliminare di un massimo di tre offerte che sulla base del punteggio ottenuto hanno una possibilità di aggiudicarsi il mandato.

La selezione preliminare sarà comunicata per scritto agli offerenti selezionati; tali offerenti saranno invitati a presentare la loro offerta davanti all'UFSP. A tal fine, invitiamo gli offerenti a riservare precauzionalmente la data del **30.03.2023**.

La presentazione delle offerte avrà luogo presso la sede dell'UFSP. In questo modo, agli offerenti è concessa la possibilità di presentare personalmente la loro offerta all'UFSP. L'UFSP si riserva di porre domande sulla candidatura durante la presentazione e di confermare sulla base delle risposte la decisione preliminare già presa.

L'UFSP può concedere agli offerenti la possibilità di apportare dei correttivi.

La decisione definitiva dell'UFSP sarà comunicata a tutti gli offerenti mediante decisione per posta dopo il 23.05.2023.

Non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute dagli offerenti durante la procedura di selezione.

8.1.6 Modalità del contratto

I dettagli sui compiti da adempiere e sull'ammontare della remunerazione saranno disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l'UFSP e la persona o l'organizzazione incaricata (v. modelli di contratto nell'allegato 4). La delega dei compiti avrà una durata massima di cinque anni (2024-2028).

8.1.7 Vigilanza

Il DFI assicura la vigilanza della persona o organizzazione incaricata in riferimento ai compiti assegnati (art. 38 ORMT). La persona o l'organizzazione incaricata è tenuta a fornire all'UFSP tutte le informazioni necessarie nonché ad autorizzarlo a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi (art. 15c LSu).

8.1.8 Suddivisione in lotti

No

8.1.9 Sono ammesse varianti?

No

8.1.10 Sono ammesse offerte parziali?

No

8.1.11 Termine di esecuzione

Inizio: 01.01.2024

Fine: 31.12.2028

8.2 Condizioni

8.2.1 Cauzioni/garanzie

Nessuna

8.2.2 Condizioni di pagamento

30 giorni dal ricevimento della fattura, al netto in CHF più IVA, se la fattura è stata correttamente emessa mediante il sistema di fatturazione elettronica.

Le informazioni dell'Amministrazione federale sulla fattura elettronica sono disponibili sul sito [Attualità \(admin.ch\)](https://www.admin.ch)

8.2.3 Costi da includere

Tutti i prezzi devono essere indicati in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa. Il prezzo IVA esclusa è comprensivo di assicurazione, spese, oneri sociali ecc.

8.2.4 ConSORZI

Sono ammessi. Se partecipa alla procedura sotto forma di consorzio, l'offerente deve designare un'impresa capofila (supplenza, coordinamento). Deve inoltre elencare tutte le persone coinvolte e i loro ruoli.

In linea di principio, la prestazione caratteristica deve essere fornita da uno dei membri del consorzio.

8.2.5 Candidature multiple di consorzi

Le candidature multiple di offerenti nel quadro di consorzi non sono ammesse.

8.2.6 Subappaltatori

Per la fornitura delle prestazioni l'offerente può ricorrere a terzi (p. es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) solo previo consenso scritto dell'UFSP. L'offerente rimane responsabile della fornitura delle prestazioni conformi al contratto da parte dei terzi incaricati.

Se per l'esecuzione delle prestazioni ricorre a subappaltatori, l'offerente si assume la responsabilità generale. Deve inoltre elencare tutti i subappaltatori coinvolti e i loro ruoli.

In linea di principio, la prestazione caratteristica deve essere fornita dall'offerente.

8.2.7 Candidature multiple di subappaltatori

Le candidature multiple di subappaltatori non sono ammesse.

8.2.8 Indennità per l'elaborazione dell'offerta / l'esposizione orale

Non vengono versate indennità.

8.2.9 Lingue delle offerte

Tedesco o francese.

8.2.10 Validità dell'offerta

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

8.2.11 Lingua della documentazione del bando

La documentazione del bando è disponibile in tedesco, francese e italiano. In caso di discrepanze tra le diverse versioni fa stato la versione tedesca.

8.2.12 Lingua della procedura

La presente procedura di selezione viene condotta in tedesco. Ciò significa che tutte le comunicazioni dell'UFSP avverranno almeno in questa lingua.

8.2.13 Verifica e rettifica delle offerte

Le offerte sono verificate conformemente all'articolo 38 LAPub. La rettifica delle offerte è effettuata esclusivamente alle condizioni indicate all'articolo 39 LAPub nonché su esplicita richiesta dell'UFSP.

8.2.14 Tutela del segreto

Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili al pubblico. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall'accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone.

L'UFSP non viola l'obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all'interno dell'Ufficio federale (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per l'offerente se tale comunicazione è necessaria per l'esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all'interno dell'impresa.

Senza il consenso scritto dell'UFSP, l'offerente non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con l'UFSP né indicare quest'ultimo come referenza.

Le parti trasferiscono l'obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati.

8.2.15 Clausola d'integrità

L'offerente e l'UFSP si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare casi di corruzione, affinché in particolare non vengano offerti o accettati doni o altri vantaggi.

In caso d'inosservanza della clausola d'integrità, l'offerente deve pagare all'UFSP una pena convenzionale che ammonta al 10 per cento dell'importo del contratto ma almeno a 3000 franchi per violazione.

L'offerente prende conoscenza del fatto che la violazione della clausola d'integrità comporta di regola l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione anticipata del contratto da parte dell'UFSP per motivi importanti.

8.2.16 Altre indicazioni

Riserva della disponibilità creditizia: sono fatte salve le domande di credito e i decreti di stanziamento annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

9 Allegati

9.1 Allegati di riferimento

N.	Descrizione	Documento informativo
1	Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33)	x
2	Ordinanza dell'11 aprile 2018 sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT; RS 818.331)	x
3	Compiti del SNRT	x
4	Modello di contratto quadro e modello di contratto di indennità	x